

CONVENZIONE PER SERVIZI TECNICI

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E DIREZIONE LAVORI INDAGINI GEOLOGICHE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA", INFRASTRUTTURA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI E DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL FEBBRAIO 2017, FINANZIATA CON IL PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ ANAS 6° STRALCIO.

Codice CIG: 86354495F2

Codice CUP: J87H19005500001

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno _____ del mese di _____, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

Il Comune di Scheggino, Codice Fiscale 84002810541, rappresentato dall' Ing. _____, nata a _____ il _____ e residente in _____ (____), Via _____ n. ____ – Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'ente, domiciliato per la carica presso Scheggino in Via del Comune n. 11, il quale interviene in nome e per conto dell'ente (di seguito anche semplicemente "**Ente committente**")

E

Il sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ via _____, con studio in _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di capogruppo e mandatario del Raggruppamento Tra Professionisti costituito come da atto di costituzione del _____ registrato a _____ il _____ serie _____ composto dai seguenti professionisti:

-
-
-
-

Premesso che:

- a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi e dagli eventi meteorici avversi del Febbraio 2017 sono risultate danneggiate le due Strade Comunali denominate rispettivamente "Ceselli-Schioppo-Collefabbrì" e "Scheggino-Osteria-Terria";
- L'ANAS con nota trasmessa al protocollo comunale prot. n.5299 del 05/12/2019 comunicava che nell'ambito del 6° stralcio del programma di ripristino della viabilità, è previsto che il Comune di Scheggino, in qualità di Ente Gestore e nel caso specifico di Ente Attuatore provveda all'attuazione di n.3 interventi, tra i quali l'intervento "STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA", importo finanziato € 887.700,00;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n.59 del 06.05.2020, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2bis del D.L. 189/2016 e dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato finalizzata alla scelta dei dieci operatori economici da invitare a presentare un'offerta e con cui è stato approvato e pubblicato l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n.82 del 08/07/2020 con cui si dava avvio alla procedura negoziata di cui al punto precedente per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto;
- con sentenza n.559/2020 il T.A.R. Umbria ha disposto l'annullamento degli atti relativi alla procedura negoziata per i servizi in oggetto avviata con Determinazione dell'Area Tecnica del Comune di Scheggino n.82 del 08/07/2020 e inoltre ha statuito che debba procedersi alla rinnovazione della gara sulla base della nuova normativa applicabile;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. _____ del _____ è stata indetta una nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dall'art. 23 comma 1 lett. a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016 e dell'art.1, comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed i servizi geologici, nonché dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento "STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA"

- a seguito della procedura di gara è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da _____ (mandatario), _____ (mandante), _____ (mandante), come da verbale di gara n. ____ del _____, con il ribasso offerto del _____ %
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. ____ del _____, a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa, è stato approvato il verbale di gara n. ____ del _____ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto RTP aggiudicatario;
- con il medesimo atto precedentemente richiamato è stata autorizzata la stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all'intervento di "STRADA COMUNALE SCHEGGINO-OSTERIA-TERRIA, LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA".

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

FASE PROGETTAZIONE

a. elaborazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva (redazione del piano delle indagini, direzione lavori delle indagini geologiche, comprensiva di redazione della relazione geologica) redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

b. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

c. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione dei pareri degli Enti preposti qualora necessari;

d. il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

e. si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche e paesaggistiche relativamente al sito oggetto di intervento, con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

La progettazione dovrà essere redatta:

- utilizzando l'elenco prezzi della Regione Umbria ultima versione vigente, o in alternativa, per le lavorazioni non presenti nell'elenco prezzi suddetto, con l'elenco prezzi ANAS ultima versione vigente;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

FASE ESECUZIONE DEI LAVORI

a. direzione dei lavori e contabilità dei lavori svolta ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del D.M. 7 Marzo 2018 n.49 recante le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

b. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

c. redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

3. Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

6. L'incarico per l'affidamento della direzione dei lavori si articolerà secondo le seguenti indicazioni:

a) Norme Generali.

Le attività suddette verranno esplicate dal professionista sul progetto approvato comprendendo ogni incombenza prevista per la direzione lavori dalle norme del Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa regionale e nazionale in materia di lavori pubblici e dalla normativa di riferimento degli eventi simili del 2016. Compresi gli adempimenti concernenti la misura e la contabilità dei lavori, nonché la responsabilità tecnica, l'impostazione generale del cantiere ed il rispetto dei tempi di esecuzione.

Il professionista svolgerà i compiti previsti secondo le normative vigenti con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero con valore retroattivo durante lo svolgimento dell'incarico.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni espresse nei pareri degli Enti preposti alle autorizzazioni relative alla realizzazione dei lavori, sia per quanto concerne i pareri rilasciati in sede di approvazione del progetto, sia gli eventuali pareri che insorgessero in corso d'opera.

Il professionista avrà l'obbligo di procedere, congiuntamente all'impresa esecutrice alla programmazione temporale dei lavori ed alla definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere. Tale programma verrà consegnato al Comune entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna, previo accordo con l'impresa esecutrice, nei limiti e con gli obblighi dati in tal senso dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal piano della sicurezza redatto in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'incarico di direzione e contabilità delle opere si riterrà definitivamente concluso con l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale degli atti di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e con l'approvazione della risoluzione di eventuali riserve poste dall'impresa esecutrice.

b) Obblighi specifici.

Il professionista incaricato, oltre a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di Direzione Lavori, assume tra l'altro i seguenti obblighi:

b.1 Il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;

b.2 L'esecuzione di visite periodiche in cantiere con cadenza almeno settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità in caso di lavorazioni specifiche che necessitano della presenza e supervisione del Direttore dei Lavori;

b.3 Il controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.

b.4 La pronta reperibilità e il sollecito intervento del Direttore dei Lavori medesimo per esigenze urgenti. Nel caso di particolari gravi motivi il professionista potrà essere giustificato dal Comune per l'impedimento temporaneo, previa delega del sopralluogo ad altro professionista munito di idonee capacità ed accettato dal Comune stesso.

b.5 L'organizzazione e la gestione dell'ufficio di direzione lavori (da istituirsi ai sensi di Legge), che dovrà risultare operativo prima dell'inizio dei lavori e mantenuto tale sino alla data di approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

b.6 La redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all'appalto sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice, a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa relativamente alle specifiche responsabilità del Direttore lavori.

b.7 La redazione di tutti gli atti previsti dalla legge in presenza di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e la trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti riconosciuti dalla normativa attualmente in vigore.

b.8 L'esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie, in corso d'opera o a lavori ultimati, ad una tempestiva e corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

b.9 La tenuta del Giornale dei Lavori che dovrà essere sempre completo e aggiornato.

b.10 La redazione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori, quale documento riassuntivo dell'intero andamento tecnico ed economico dell'intervento.

b.11 La redazione degli atti successivi alla fine dei lavori necessari alla stesura del Certificato di Regolare Esecuzione.

b.12 La presenza personale del professionista in tutte le ulteriori circostanze previste dalla Legge.

c) Redazione di eventuali perizie di variante e suppletive.

Il professionista incaricato della direzione dei lavori ha il compito di mantenere la spesa strettamente nei limiti contrattuali autorizzati; nei casi e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in materia (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.Lgs 189/2016 e s.m.i.) potrà essere autorizzata la redazione della perizia di variante e/o la modifica del contratto d'appalto. Qualora il direttore dei lavori ravvisi, nei limiti di legge succitati, la necessità di introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, ne darà tempestiva comunicazione al Comune con circostanziata e dettagliata relazione specificandone le motivazioni. Solo dopo l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale il D.L. potrà procedere alla redazione della perizia che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità di variazione progettuale.

d) Certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo verrà sostituito con quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, il quale sarà tenuto all'esecuzione di tutte le verifiche tecniche di cui l'Amministrazione intenderà opportuno disporre per il controllo della regolarità delle opere. Il Certificato di Regolare Esecuzione, sostitutivo dell'atto di collaudo, dovrà essere emesso entro un mese dalla

data di ultimazione dei lavori accertata con il prescritto certificato. La redazione del Certificato di Regolare Esecuzione si ritiene compensata all'interno dell'importo contrattuale. Il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta.

e) Collaborazioni.

Il professionista incaricato potrà avvalersi di collaboratori e consulenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale; resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del professionista aggiudicatario ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza ai lavori e degli eventuali collaboratori, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta.

7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

9. I professionisti componenti del Raggruppamento Temporaneo hanno concordato, con Atto Costitutivo serie _____ n. _____ del _____, le modalità con cui verranno ripartiti i compiti/mansioni e i compensi dovuti per l'espletamento delle attività professionali come di seguito si riportano:

Professionista: _____

Compiti e mansioni: _____

Percentuale di riparto del compenso: _____

Professionista: _____

Compiti e mansioni: _____

Percentuale di riparto del compenso: _____

Professionista: _____

Compiti e mansioni: _____

Percentuale di riparto del compenso: _____

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della protezione civile (prot. UC/TERAG_SM/0032777 del 15/05/2017), riportante una sintesi delle principali ordinanze che prevedono deroghe alle normative vigenti delle quali gli enti gestori potranno avvalersi al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta al ripristino delle infrastrutture interessate dagli interventi in oggetto. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/16.

6. Si applicano altresì il **Protocollo quadro di legalità**, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l'alta sorveglianza da parte dell'Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del **Protocollo quadro di legalità**, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte

della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Il professionista, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; determinerà altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, la sequenza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovessero svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Il professionista, quale responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuterà attentamente, ogni qual volta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il professionista, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, dovrà redigere, qualora necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e predisporre, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.

Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
- b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM, DVD o altro supporto, in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;
- c) produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);
- d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo, in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 6. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:

Progettazione definitiva-esecutiva: giorni n. 45

L'eventuale adeguamento del progetto alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dovrà essere prodotto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del/dei pareri di competenza;

L'eventuale adeguamento del progetto a seguito della validazione del progetto dovrà essere prodotto entro 10 giorni naturali e consecutivi.

3. Il termine per la progettazione definitiva-esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori di direzione lavori, contabilità, coordinamento della progettazione in fase di esecuzione e redazione del Certificato di regolare esecuzione, indicati nella lettera di invito e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, dovranno essere svolti in ottemperanza al cronoprogramma definito in fase di progettazione esecutiva dei lavori. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 7. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

- a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti all'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra determinato;

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 9. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 10. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara. Qualora alcune prestazioni non venissero svolte, l'effettivo corrispettivo delle prestazioni verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e delle vigenti tariffe professionali (D.M. 17 Giugno 2016) depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del _____ % (_____) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ _____
Servizi geologici	€ _____
Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione	€ _____

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 1 e 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva affidata al Professionista.

Art. 11. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 10, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 7, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari _____ da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente Codice Univoco UFO0CW, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifici sui conti correnti dedicati di ciascun componente del raggruppamento come di seguito individuati:

- _____, codice IBAN: _____ sul quale sono autorizzati ad operare _____, Nato
a _____ il _____ Codice Fiscale _____ residente in _____ Via
_____;

- _____, codice IBAN: _____ sul quale sono autorizzati ad operare _____, Nato
a _____ il _____ Codice Fiscale _____ residente in _____ Via
_____;

- _____, codice IBAN: _____ sul quale sono autorizzati ad operare _____, Nato
a _____ il _____ Codice Fiscale _____ residente in _____ Via
_____;

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva dei componenti del raggruppamento temporaneo dei professionisti.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 12. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di _____, pari al _____ % dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

2. I Professionisti sono obbligati altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine i Professionisti componenti dell'RTP hanno fornito all'Ente committente la propria polizza di responsabilità civile professionale come di seguito:

- _____ polizza n. _____ rilasciata in data _____ da _____ con
massimale di euro _____ (_____/____);

- _____ polizza n. _____ rilasciata in data _____ da _____ con
massimale di euro _____ (_____/____);

- _____ polizza n. _____ rilasciata in data _____ da _____ con
massimale di euro _____ (_____/____);

la polizza comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 13. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente. Il subappalto è ammesso nell'ambito della terna di soggetti indicata in sede di offerta.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contrattanti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 14. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Spoleto. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 15. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. I Professionisti componenti del RTP eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso lo studio dell'Ing. _____, all'indirizzo in _____ () in via _____ n. _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

2. I Professionisti componenti del RTP individuano il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Ing. _____ dello Studio _____, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di professionisti.

3. I Professionisti componenti del RTP individuano il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Ing. _____, dello Studio _____, in qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di professionisti.

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Raggruppamento Temporaneo di professionisti.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Raggruppamento Temporaneo di professionisti intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 16. Tracciabilità dei pagamenti

1. I Professionisti componenti del RTP, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dei Professionisti componenti del RTP, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista mandatario del RTP.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del RTP.

Art. 18. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

per il Raggruppamento di Professionisti
Il mandatario, _____
f.to digitalmente

Il RUP e Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pamela Virgili
f.to digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Scheggino, li _____/2021

per il Raggruppamento di Professionisti
Il mandatario, _____
f.to digitalmente

Il RUP e Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pamela Virgili
f.to digitalmente

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso l'archivio informatico del Comune di Scheggino